



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

il cliente ha fatto rinvio alla documentazione allegata relativa alla corrispondenza intercorsa in fase di reclamo come sopra riassunta. Ha peraltro rimarcato:

- di aver *"legittimamente fatto affidamento sulla possibilità di disporre di un mutuo a tasso agevolato previsto dalla convenzione"* denominata "Nuovo pacchetto";
- che, *"avendo riscontrato l'impossibilità di ottenere quelle condizioni"*, era costretto a chiedere ad altro Istituto di credito la concessione di un mutuo a condizioni meno favorevoli.

Ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'ABF di condannare la Banca resistente al risarcimento dei danni – *"da liquidarsi anche in via equitativa"* – imputabili ad *"errore"* o e/o a *"scarsa professionalità"*.

In sede di controdeduzioni la Banca ha preliminarmente chiarito che il modulo di adesione alla convenzione "Nuovo pacchetto" (sottoscritta dal cliente il 3.12.2008 ma "validata" il 31.3.2009), e la relativa Circolare 425/2008, furono trasmesse al cliente ormai in pensione *"per mero errore organizzativo"*, disguido che ha riguardato anche altri ex dipendenti. In base agli accordi sindacali, stipulati all'atto dell'incorporazione per i *"dipendenti in servizio alla data dell'1.1.2003....la materia delle agevolazioni creditizie"* resta regolata *"dal complesso delle disposizioni aziendali vigenti"* presso l'intermediario incorporante. La suddetta circostanza veniva comunicata al ricorrente - che nel frattempo aveva già richiesto di beneficiare di fidi alle condizioni agevolate del "Nuovo pacchetto" - con lettera del 18.8.2009 con la quale si dichiarava *"la conseguente inefficacia – se non l'irricevibilità – della dichiarazione di adesione da lui inoltrata"* il 3.12.2008. Con successive note del 23.9.2009 e del 9.12.2009 la banca comunicava l'inaccogliabilità, rispettivamente, del mutuo e della richiesta di prestiti personali a causa dell'inapplicabilità delle condizioni economiche agevolate.

L'intermediario ha escluso che il suddetto diniego sia stato fonte di danni per l'istante *"che solo in data 2.10.2009 – e quindi ben consapevole dell'esito negativo della suddetta richiesta di mutuo"* ha sottoscritto l'impegno all'acquisto dell'immobile da finanziare con la somma mutuata.

La parte resistente ha quindi ribadito la *"correttezza dei comportamenti posti in essere"* in quanto *"la Filiale interessata ha fornito i dovuti chiarimenti in termini di estrema trasparenza ed in tempi esclusivamente derivanti dall'esigenza di verificare...le premesse normative e contrattuali sulla base delle quali esaminare le richieste dell'odierno ricorrente"*.

Sulla base di quanto controdedotto, l'ABF è stato invitato a rigettare le richieste risarcitorie del ricorrente.

Il ricorrente, con nota del 25 maggio scorso, ha prodotto una precedente proposta ad acquistare, datata 11.9.2009, precisando che *"l'impegno all'acquisto dell'immobile si è perfezionato una prima volta in data 11.9.2009....e solo successivamente in data 2.10.2009 a seguito di alcune modifiche richieste dalla controparte"*.

Tale prima proposta irrevocabile – che pure reca il timbro *"per copia conforme"* della banca - non risulta, però, vincolante per le parti difettando l'accettazione del venditore.

DIRITTO

Questo Collegio ritiene che, ai fini della decisione vadano prese in considerazione alcune circostanze di fatto e di diritto che hanno accompagnato le relazioni tra la banca e il cliente nella controversia in esame. Nelle procedure di concessione di finanziamenti agevolati (all'acquisto di un immobile), quale è il finanziamento che il ricorrente ha inteso richiedere all'intermediario, di regola viene seguita un procedura in due fasi. La prima, di carattere



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

istruttorio, è funzionale a verificare, nel richiedente, la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere il finanziamento; la seconda costituisce la fase decisoria, in cui l'intermediario assume, di regola, una delibera di concessione del finanziamento, qualora riscontri che soddisfatte le condizioni di legge e, valutate le ragioni di merito del credito, il finanziamento possa essere concesso. Orbene, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti emerge che i dinieghi formulati dall'intermediario sono stati determinati da circostanze prodromiche alla valutazione del merito creditizio, ossia dall'asserita inapplicabilità delle condizioni economiche agevolate. La circostanza è particolarmente rilevante ai fini della valutazione della sussistenza del legittimo affidamento alla positiva conclusione delle trattative. L'inesistenza di un diritto del cliente alla concessione del fido può trarsi, a contrario, dalla pronuncia del Tribunale Napoli, 11 settembre 2003, che ha statuito che *"la delibera di concessione di un affidamento sino a quando non è comunicata ed accettata dalla controparte, rimane un atto interno della banca, privo di effetti giuridicamente rilevanti"*. Nello stesso senso è Tribunale di Milano del 6 settembre 2006.

Con decisione n. 299/10, il Collegio di Napoli ha ribadito che *"L'autonomia imprenditoriale della banca implica la libertà di stipulare o meno un contratto, sulla base dell'istruttoria condotta e di altri elementi rilevanti a tal fine. Dottrina prevalente e giurisprudenza distinguono in proposito tra la fase dell'istruttoria, che è interna alla banca e non produce effetti nei confronti del cliente, e quella della stipula del contratto, da cui nascono i diritti di quest'ultimo alla prestazione pecuniaria da parte della banca"*. Del resto la dottrina prevalente è dell'avviso che, prima della decisione della banca di concedere un affidamento, non si rinvengono atti con valore di impegnatività e l'eventuale comunicazione della delibera di concessione del fido, potrà, nella sussistenza degli altri presupposti, *"assumere rilievo solo ai fini della valutazione di una responsabilità precontrattuale della banca"*.

Nel caso oggetto della decisione la banca si è affrettata a comunicare al ricorrente l'inaccogliabilità, rispettivamente, del mutuo e della richiesta di prestiti personali a causa dell'inapplicabilità delle condizioni economiche agevolate. Del resto come ha rilevato l'intermediario, è da escludersi che il diniego della banca sia stato fonte di danni per l'istante *"che solo in data 2.10.2009 – e quindi ben consapevole dell'esito negativo della suddetta richiesta di mutuo"* ha sottoscritto l'impegno - effettivamente vincolante - all'acquisto dell'immobile da finanziare con la somma mutuata. Nessun elemento concreto fornisce comunque il ricorrente ai fini della valutazione del danno prodotto dal comportamento, a suo parere, non conforme alla diligenza professionale da parte della banca.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI